

Tabella A

**IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2012**  
Valori definitivi

<b>1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI</b>				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2012	481,00	274,17	353,89	429,41
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>6.253,00</b>	<b>3.564,21</b>	<b>4.600,57</b>	<b>5.582,33</b>
<b>2 – AUMENTI PER COSTO VITA</b>				
Dal 1° gennaio 2012:	aumento del 2,70 %	fino a € 1.405,05		
	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	oltre € 1.405,05 e fino a € 1.443,00 Viene garantito l'importo di € 1.443,00		
	Nessun aumento	oltre € 1.443,00		
<b>3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)</b>				
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili			
Dal 1° gennaio 2001:	444,52			
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>5.778,76</b>			
<b>3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)</b>				
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili			
Dal 1° gennaio 2003:	472,36			
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>6.140,68</b>			
<b>4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)</b>				
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento		
154,94	6.407,94	Limite di importo – Imponibile pensioni		
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:				
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €		
9.379,50		18.759,00		

Tabella B

**IMPORTO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2013**  
Valori provvisori

<b>1 – TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI</b>				
Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
1° gennaio 2013	495,43	282,40	364,51	442,30
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>6.440,59</b>	<b>3.671,20</b>	<b>4.738,63</b>	<b>5.749,90</b>
<b>2 – AUMENTI PER COSTO VITA – (articolo 24, comma 25 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201)</b>				
Dal 1° gennaio 2012:	aumento del 3,0 %	fino a € 1.443,00		
	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	oltre € 1.443,00 e fino a € 1.486,29 Viene garantito l'importo di € 1.486,29		
	Nessun aumento	oltre € 1.486,29		
<b>3 – TRATTAMENTI MINIMI LSU (Decreto legislativo n. 81/2000)</b>				
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili			
Dal 1° gennaio 2001:	444,52			
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>5.778,76</b>			
<b>3 bis – TRATTAMENTI MINIMI LSU (articolo 50, comma 1, legge n. 289/2002)</b>				
Decorrenza	Trattamento minimo garantito ai pensionati lavoratori socialmente utili			
Dal 1° gennaio 2003:	472,36			
<b>IMPORTI ANNUI</b>	<b>6.140,68</b>			
<b>4 – IMPORTO AGGIUNTIVO (Art.70, commi 7, 8, 9 e 10 della legge 388/2000, Finanziaria 2001)</b>				
Aumento massimo	Importo complessivo annuo delle pensioni -limite d'importo-	Calcolo dell'aumento		
154,94	6.595,53	Limite di importo – Imponibile pensioni		
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:				
Se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di €		Se pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di €		
9.660,89		19.321,77		